

tanto più mi oppongo per questo che si riferisce all'Italia settentrionale.

Tanto varrebbe estendere il provvedimento a tutta l'Italia; ma allora sarebbe perduta l'efficacia del provvedimento.

DE VITO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *relatore*. Vogliate permettermi una parola molto franca.

In tutti i provvedimenti per l'Italia meridionale e insulare è accaduto di avere bellissime leggi, ma senza dotazione finanziaria, e quasi sempre perchè queste leggi, o nel corso della discussione o in provvedimenti successivi, sono state estese alle altre provincie.

L'estensione ci ha fatto gran piacere, ma i fondi sono mancati. Quindi abbiamo finito per avere una splendida legislazione favorevole al Mezzogiorno, ordini del giorno approvati ad unanimità dalla Camera, ma le opere non sono venute.

Vorrei pregare di non fare lo stesso in questa circostanza. Se credete che sia necessario estendere la disposizione ad altre parti d'Italia, bisogna avere il coraggio di aumentare la dotazione dei fondi. Altrimenti siamo dolenti di doverci opporre ad ogni estensione. E questa preghiera vi fo dal profondo dell'animo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Tofani, mantiene il suo emendamento?

TOFANI. Quello che devo dire non riguarda tanto il mio emendamento, quanto le osservazioni sull'Italia centrale e meridionale.

Accetto ben volentieri le osservazioni del presidente del Consiglio e dell'onorevole relatore. So bene che la legge riguarda i lavori per il Mezzogiorno e per le isole; ma a costo di sembrare ignorante sulla distinzione d'Italia meridionale ed insulare vorrei che si dicesse se la bassa Marca e l'Abruzzo vi siano compresi o vi siano esclusi.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. È questione decisa da leggi precedenti. L'Abruzzo è compreso nell'Italia meridionale.

PRESIDENTE. Onorevole Tofani, ritira dunque il suo emendamento?

TOFANI. Lo ritiro dopo le spiegazioni dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, ritira il suo emendamento?

FERRARI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Nobili?

NOBILI. Ho dichiarato che avrei ritirato la prima parte dell'emendamento qua-

lora il Governo avesse accettato la seconda. Non avendo il Governo nè la Commissione accettato la seconda parte chiedo che si voti la prima per la soppressione delle parole « nel Mezzogiorno e nelle isole », restando, si intende, la facoltà al Comitato di cui all'articolo 8 di dare la precedenza a quelle opere che per ragioni nazionali e sociali abbiano maggiore urgenza.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento dell'onorevole Nobili è soppressivo, metterò ai voti l'articolo quarto per divisione. Metto a partito la prima parte: « Per agevolare nel Mezzogiorno e nelle isole... ».

(*È approvata*).

Così si intende respinto l'emendamento soppressivo dell'onorevole Nobili. Metto a partito tutto l'articolo.

(*È approvato*).

Art. 5.

« Se all'atto della stipulazione dei mutui gli Enti mutuatari hanno passività ipotecarie sugli impianti offerti in garanzia od obbligazioni in circolazione, il relativo importo al valore nominale è detratto dal valore venale degli impianti agli effetti dell'ammontare massimo dei mutui da concedere ».

(*È approvato*).

Art. 6.

« Al Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore delle acque, spetta di valutare gli impianti che costituiscono la garanzia dei mutui, ed accordare il nulla osta alla stipulazione dei mutui stesso.

« A garanzia del pagamento dei capitali, e degli interessi dovuti, è costituito un privilegio sugli impianti stessi, che prende grado dopo quello spettante allo Stato in base all'articolo 1962 del Codice civile, nonchè dopo i crediti per obbligazioni e mutui ipotecari esistenti prima del mutuo garantito. Il privilegio si estende anche ai nuovi impianti ».

(*È approvato*).

Art. 7.

« Qualora gli Enti debitori si rendano inadempienti agli obblighi assunti verso gli istituti mutuanti e questi per i propri ordinamenti non siano in grado di altrimenti rivalersi verso l'Ente debitore, il ministro dei lavori pubblici dichiarerà, agli effetti del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, la decadenza della concessione per l'impianto